

Prot n° 4514 31 OTT. 1995

1996

COMUNE DI ARITZO - PROVINCIA DI NUORO

N.° 405 di Reg.

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 31-10-95 al 30-11-95

Aritzo, li 31-10-1995

IL MESSO COMUNALE

*Giorgio Janni*

**COMUNE DI ARITZO**

(Provincia di Nuoro)

## STATUTO COMUNALE

Approvato con atto C.C. n. 139 del  
16-10-1991 - (P.A. CO.RE.CO. N. 232/3 del  
26-02-1992 10732/3)

COMUNE DI ARITZO (PROV. DI NUORO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER L'U.S. ALMAYC

il 31 OTT 1995 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Ufer*



COMUNE DI ARITZO  
(Provincia di Nuoro)

STATUTO COMUNALE



*Francesco Belpaoli*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

ART. 1

IL COMUNE

- 1) Il Comune di Aritzo è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 2

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

- 1) Il Comune è costituito dal territorio di cui alle mappe catastali.
- 2) Il Comune adotterà un proprio gonfalone e un proprio stemma, con deliberazione del Consiglio comunale.
- 3) Il Regolamento disciplinerà l'uso del Gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 3

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

La Comunità locale aritzese è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto. Essa è formata oltre che dai cittadini, dagli immigrati che vi risiedono stabilmente, dagli emigrati dei quali il Comune persegue e favorisce il reinserimento e da tutti coloro che per ragioni affettive, familiari e culturali ritengono di farne parte.

COMUNE DI ARITZO

-- PROV. DI NUORO --

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, n. 18  
ritenuto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Aritzo, 1/11/1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Crispini



La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune. Ne discende che tutti i membri della Comunità aritzese hanno pari dignità sociale e sono uguali secondo i principi della legge, dello statuto e dei regolamenti locali, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E' compito del Comune promuovere l'inserimento degli immigrati ed il reinserimento degli emigrati e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei membri della comunità, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione degli stessi all'organizzazione politica ed economica e sociale di Aritzo. La lingua sarda che fa parte del patrimonio storico e culturale della comunità aritzese, ha la stessa dignità della lingua italiana. Il Comune attraverso iniziative concrete e fatti normativi favorisce la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda adottando, ad esempio degli incentivi per l'installazione di insegne commerciali ed artigianali bilingue e per l'intrapresa di iniziative di privati per la valorizzazione della cultura e della lingua locale.

Il presente statuto dovrà essere redatto anche in dialetto aritzese. Le targhe delle vie e delle piazze ed i cartelli indicatori saranno scritti in lingua italiana ed in lingua sarda. Il Consiglio comunale disciplinerà la possibilità di adottare la toponomastica bilingue anche nei documenti personali e negli elenchi anagrafici non escludendo l'ipotesi di regolamentare la traduzione degli atti ufficiali del Comune in lingua sarda.

1) Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche della comunità e pertanto attiva competenze in materia di:

a) TUTELA DELLA SALUTE

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune tutela il diritto alla salute: opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.



COMUNE DI ARITZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, n. 11  
ritiene che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Aritzo, 11-10-1981

IL SEGRETARIO COMUNALE

Leonece Bessone



b) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

c) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua di costume e di tradizioni locali ed incentiva lo sport in collaborazione con i Comuni limitrofi e le istituzioni e associazioni culturali. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni; i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà prevedere, oltre che le modalità d'uso, anche il concorso nelle spese di gestione.

d) ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali; realizza piani di sviluppo per l'edilizia residenziale pubblica; predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; predispone strumenti adeguati per la viabilità, il traffico e i trasporti.

e) SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE \_ PROGRAMMAZIONE

Il Comune, anche in collaborazione coi Comuni contermini e le altre istituzioni e/o Associazioni promuove programmi per la crescita globale, cercando con le categorie interessate le forme più idonee.

Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello locale e tradizionale; sviluppa le attività turistiche promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Promuove intraprese economiche anche come soggetto attivo all'interno di società di



COMUNE DI ARITZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, nr. 11  
ritenuto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Arizò, 11.10.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Presko

persone o di capitali.

Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione attraverso il parere vincolante sui piani territoriali e sui programmi economici di intervento. Il parere vincolante verrà formulato attraverso l'istituto referendario consultivo locale.

g) PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

Realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne, e stabilendo rapporti permanenti con gli organismi diversi.

h) SERVIZI PUBBLICI

Per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- 1) la costituzione di aziende municipalizzate;
- 2) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- 3) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- 4) la concessione a terzi;

i) DONNE

Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione comunale si impegna ad attivare tutti i meccanismi e gli strumenti funzionali al superamento delle discriminazioni tra i sessi. Ciò anche con specifiche azioni positive.

1) ATTIVITA' AGRO PASTORALE

L'Amministrazione comunale è impegnata a garantire spazi adeguati per le attività divenute marginali, promuovendo lo sviluppo in sintonia con le prospettive di mercato, quali la pastorizia.



COMUNE DI ARIZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, nr. 11  
ritenuto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

data, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesco Crispiani*

## TITOLO II

### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### ART. 4

##### IL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
- 2) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività sono stabiliti dalla Legge.

#### ART. 5

##### DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2) I consiglieri comunali, che senza giustificato motivo non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
- 3) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

#### ART. 6

##### POTERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

- 2) Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- 3) Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
- 4) E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### ART. 7

##### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

- 1) Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco, hanno efficacia dalla data di presentazione. Sono irrevocabili dalla data della presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.
- 2) Se il consiglio comunale non provvede, il dimissionario può chiedere al CO.CI. CO. la convocazione del Consiglio comunale il cui o.d.g. deve contenere la presa d'atto delle dimissioni.
- 3) Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1, o la presa d'atto di cui al precedente comma 2.
- 4) Il Consiglio comunale provvederà alla surroga del dimissionario.

#### ART. 8

##### CONSIGLIERE ANZIANO

- 1) E' consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

#### ART. 9

##### GRUPPI CONSILIARI

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, secondo la Legge 8 giugno 1990 n. 142, anche da un solo consigliere.
- 2) Le funzioni della conferenza dei capigruppi sono stabilite nel regolamento.



## CAPO I

### ART. 10

#### IL CONSIGLIO COMUNALE: POTERI

- 1) Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto.

#### LE COMPETENZE

- 1) Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti; l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri nelle dette materie.
  - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
  - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipen-

denti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti ed alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.

2) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3) Il Consiglio comunale qualora il Comune è collocato in zona montana riconosciuta dalla legge Regionale, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

#### ART. 11

##### PRIMA ADUNANZA

1) La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.

2) Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3) La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal consigliere anziano.

- 4) La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

#### ART. 12

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza salvo i casi di cui alla lett. b del successivo comma 3 del precedente articolo.
- 2) Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
  - a) per deliberazione della Giunta comunale che fissa altresì il giorno della seduta.
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
- 4) Nei casi di cui alle precedenti lett. b e c, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.

- 5) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 6) Il Consiglio comunale si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato regionale di Controllo, del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### ART. 13

##### AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1) L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato

all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, affisso in appositi spazi nei locali pubblici nei seguenti termini:

- a) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione straordinaria;
- b) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Qualora il membro più anziano di età tra gli assessori o tra i presentatori non provveda alla convocazione del Consiglio comunale entro il termine di venti giorni dalla richiesta, previa diffida provvede il Prefetto, come previsto dall'art. 36 IV comma della L. 142/90.

#### ART. 14

##### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
- 2) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3) Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

#### ART. 15

##### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata;
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- 3) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.



ART. 16

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche;
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 17

DELLE VOTAZIONI

- 1) Le votazioni hanno luogo con voto palese;
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti in cui tutti i gruppi sono rappresentati;
- 2) Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori;
- 3) Il Consiglio può istituire commissioni ogni qualvolta se ne dia l'opportunità individuando l'oggetto e i poteri.

ART. 19

REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.



COMUNE DI ARREZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, nr. 11  
stato che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Arrezzo, 10 1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesca Persiani*

## CAPO II

### ART. 20

#### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di n. 4 Assessori eletti nel Consiglio comunale.

### ART. 21

#### ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano. Il consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio comunale soltanto nei casi in cui la Giunta non sia in carica.
- 2) Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di Assessore. Potrà essere chiamato a far parte della Giunta anche un membro esterno, avente competenza ed esperienza in materia di interesse comunale. Ciò al fine di conseguire alti obiettivi contingenti.
- 3) L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
  - a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche contenute in un documento sottoscritto da almeno in terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco, le proposte, con l'allegato documento possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;
  - b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
- 4) L'elezione avviene in seduta pubblica a scrutinio palese, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 5) A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

- 6) Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei sessanta giorni di cui agli artt. 34 comma 2° e 39 comma 1° lett. b) n. 1 della legge 08/6/1990 n. 142.
- 7) Le deliberazioni di elezione del Sindaco e dell Giunta, ove non intervenga vizio di illegittimità divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio al Comitato Regionale di Controllo.

ART. 22

DURATA IN CARICA SURROGAZIONI

- 1) Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
- 2) In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Pro Sindaco e si da luogo al rinnovo integrale della Giunta, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
- 3) In caso di cessazione, per qualsiasi, causa dalla carica di assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore.
- 4) In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
- L'elezione (da tenersi a scrutinio palese) avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 5) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.



COMUNE DI ARITZO

— PROV. DI NUORO —

Atto n. 14 dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, n. 11  
atteso che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Arizzo, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cristofari

ART. 23

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
- 2) Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
- 3) Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 4) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata l'intera lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
- 5) La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
- 6) Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.
- 7) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.
- 8) La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
- 9) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

ART. 24

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

- 1) Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
- 2) Le dimissioni sono presentate per iscritto ad ascquisite al protocollo comunale;

COMUNE DI ARITZO

— PROV. DI NUORO —

Attesto dell'art. 14 della Legge 4-1-1960, n. 11  
atteso che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Arizo, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE



*Francesco Cristofari*



da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1° lett. b, n. 1 della L. 8/6/90, N. 142.

- 3) Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede la Prefettura.
- 4) La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

#### ART. 25

##### DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

- 1) La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge;
- 2) L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

#### ART. 26

##### REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1) L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
- 2) Per la validità della votazione espressa per appello nominale occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

- 1) L'attività della Giunta è collegiale.
- 2) Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 3) Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 4) La Giunta comunale conferisce ad uno degli assessori le funzioni di pro Sindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco o del pro Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2) Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi del decentramento ed agli Organi burocratici.
- 2) Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

ART. 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a



Comune di Nuoro  
Ufficio Segreteria  
Al testi dell'art. 14 dello Statuto Comunale è  
stato che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.  
Luogo, 16.10.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesca Cesponi*

maggioranza assoluta dei voti.

- 3) Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

### CAPO III

#### ART. 30

#### IL SINDACO: FUNZIONI

- 1) Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
- 2) Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
- 3) Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi Regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
- 4) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### ART. 31

#### COMPETENZE

- 1) Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'adunanza;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;



COMUNE DI ARIZZANO  
- PROVA DI GIURAMENTO -  
Al testi dell'art. 14 dello Statuto Comunale, è  
stato che la presente è copia autentica dell'originale  
presentato in visione.  
Arizzano, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Bertoni

- f) fa la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della L. 8/6/90, n.ro 142;
- l) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina orari di esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- m) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, 2° comma, lett. n) della legge 8/6/90 n. 142 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, il CO.RE.CO. adotta nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco;
- n) sovrintende:
- 1) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - 2) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - 3) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - 4) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- o) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto



COMUNE DI AREZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 8-6-1990, n. 142  
attesto che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Atto, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesco Bisponi*



dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

### TITOLO III

#### DECENTRAMENTO COMUNALE

##### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### ART. 32

#### NORME DI VALORIZZAZIONE

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale su base di quartiere o di frazione garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.

I rapporti tra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento del decentramento e della partecipazione, che verrà successivamente adottato.

##### ART. 33

#### CONSULTAZIONI POPOLARI

Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni dei Sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli imprenditori e dei piccoli imprenditori e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.



COMUNE DI ARIZZO  
— PROV. DI NUOVO —  
Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, nr. 13  
stato che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.  
Arizzo, 11.10.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cristofari

L'acquisizione dei pareri deve comunque aver luogo sui progetti del P.U.C., dei piani commerciali e dei piani generali del traffico e loro varianti sostanziali.

Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

#### ART. 34

#### REFERENDUM

L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendarie:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici.

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su decisione consiliare, la quale dovrà essere adottata salvo giudizio di ammissibilità in riferimento al comma precedente anche su richiesta di:

- 1) un numero di cittadini non inferiore al 25% del corpo elettorale;
- 2) il referendum ammesso su richiesta dei cittadini non verrà effettuato qualora, nei termini previsti dal regolamento l'organo di governo adotti una decisione conforma nella sostanza, alla indicazione dei proponenti il referendum.

I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta all'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.



COMUNE DI ARITZO

--- PROV. DI NUORO ---

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1966, nr. 13  
attesto che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Ariz. il 10. 1991.

Il Segretario Comunale  
Francesco Vespa

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno il 40% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

Il quesito sottoposto alla consultazione che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenersi positivamente accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### ART. 35

#### OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'Organo di governo possono discostarsi dalla indicazione consultiva. In tal caso il provvedimento dovrà essere ampiamente motivato.

Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'Organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.



CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 36

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con l'esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli artt. 5 (u.c.), 7, 8, 9, 10, della legge 7 agosto 1990 N. 241.

Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

Il Segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti riferendo al Sindaco.

ART. 37

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile di ciascuna unità organizzativa di cui al 1° comma dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, N. 241 deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente.

ART. 38

ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sono stipulati dal



COMUNE DI ARITZO  
-- PROV. DI NUORO --  
Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4-8-1990, n. 11  
attesto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.  
Data, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesco Crispani*



responsabile del settore previa deliberazione del Consiglio o della Giunta a seconda della competenza.

ART. 39

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento e della partecipazione di cui al precedente art. 37 e della legge 7/8/90 N. 241.

ART. 40

DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentarne disfunzioni ed irregolarità.

Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione, e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco, sentito il responsabile del servizio, formula le valutazioni conseguenti.

L'ufficio "rapporti coi cittadini" cura la tenuta del "registro dei reclami" sollecita l'evasione, riferisce sulle inadempienze.

ART. 41

DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

Gli iscritti alle liste elettorali del Comune, possono rivolgersi in modo associato nel numero che sarà determinato dal regolamento del decentramento e della partecipazione al Consiglio comunale, alla Giunta, per richiedere, motivando l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti



COMUNE DI ARREZZO

UFFICIO DI SEGRETARIA

Al sensi dell'art. 14 della Legge 44-1975, si  
attesta che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Arrezzo, 11.10.1991

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Francesca Crispiani

ti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

I documenti di cui sopra, una volta istruiti ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge fondamentale, sono comunque sottoposti entro trenta giorni, all'organo cittadino avvertendone il primo firmatario.

#### TITOLO IV

#### ART. 42

#### ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

L'istituzione del difensore civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, Aziende, Istituzioni e Società di capitale a prevalente partecipazione comunale.

Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo del Comune, il Sindaco, il Segretario e i Responsabili di servizio, a seconda delle rispettive competenze, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale, per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività della assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida nel buon andamento e nell'imparzialità dell'Amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.

L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del difensore civico.

Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li segnala allo organo responsabile, informandone il Sindaco qualora si tratti del Segretario e dei responsabili del servizio.



COMUNE DI ARREZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, nr. 13  
atteso che la presente è copia conforme all'originale,  
prevedere la misura.

Il 11. 10. 1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca Bispani

Allorchè il difensore civico rilevi difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni delle norme di buona amministrazione, ne fa relazione all'organo di governo competente e comunque sempre al Consiglio comunale per conoscenza.

In ogni circostanza, il difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.

Il difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili degli uffici comunali, delle istituzioni e delle aziende, copia di ogni atto e documento ancorchè coperto da riserva verso il pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato.

I capi di servizi sono esonerati dal rispetto del segreto d'ufficio e tenuti a corrispondere direttamente e sollecitamente alle richieste.

Qualora la richiesta del difensore civico non sia evasa nel termine di venti giorni essa viene rinnovata con la fissazione di un termine fisso, scaduto il quale inutilmente, il difensore civico deve segnalare l'inadempienza al Sindaco o al Segretario a seconda dei casi, per l'inizio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili.

Il difensore civico redige ogni trimestre una relazione schematica degli interventi effettuati, distinguendo quelli su richiesta di parte e indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi.

Sono omessi i riferimenti nominativi alle persone.

Tale relazione è inviata al Consiglio comunale, pubblicata nell'albo pretorio e rimessa in copia alle redazioni della stampa locale interessate al territorio comunale.

#### ART. 43

#### NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

Entro dodici mesi dall'approvazione del presente statuto il Consiglio comunale pro-



COMUNE DI ARITZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1963, n. 13:  
attesto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.  
L. 11. 10. 1991 il SEGRETARIO COMUNALE

*Francesco Orsini*



cede alla nomina del difensore civico in seduta pubblica ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Se l'elezione non avviene nella prima seduta viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza necessità di convocazione sino all'elezione. Dopo la seconda votazione infruttuosa, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

L'istituto del difensore civico sarà disciplinato da apposito regolamento.

#### ART. 44

#### DURATA IN CARICA

Il difensore civico dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e non può essere confermato.

La nomina del successore deve aver luogo prima di due mesi dalla scadenza del mandato in modo da garantire la continuità dell'azione dell'organo.

Qualora al momento della scadenza dell'organo il Consiglio comunale sia in periodo di rinnovo, la funzione del difensore civico è prorogata sino al termine del mese successivo a quello in cui si è proceduto alla nomina del successore che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

#### ART. 45

#### RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Le relazioni trimestrali del difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione nel Consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia a cura del Segretario comunale, a tutti i capigruppo consiliari.

La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal difensore civico, se attengono a questioni strutturali o permanenti.



COMUNE DI ARIZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, n. 13  
attesto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Arizzo, 11.10.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca Bertspan



Il difensore civico può essere revocato per inadempienza alle sue funzioni con motivata delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

E' dichiarato decaduto nel caso si conoscano o si realizzino dopo la nomina, situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previa contestazione e con la procedura ai sensi della legge 23 aprile 1981 n. 154, art. 7, commi 4° e seguenti.

#### ART. 46

#### DOTAZIONE ORGANICA

L'ufficio del difensore civico è un organo comunale che gode di autonomia organizzativa ed operativa alle dirette dipendenze del difensore civico.

Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevedono gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

#### ART. 47

#### COMPETENZE ECONOMICHE

Al difensore civico compete un'indennità di funzione pari al 50% di quella attribuita al Sindaco.

#### TITOLO V

#### GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

#### CAPO I

#### COLLABORAZIONE TRA ENTI

#### ART. 48

#### COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCIE

Il Comune nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma



COMUNE DI ARZANO

— PROF. DI SICURTÀ —

Al sensi dell'art. 16 della Legge Provinciale n. 11  
attesto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Arzano, 11.10.1991

IL REGISTRO COMUNALE

Francesca Pistone

contenuta al 6° comma dell'art. 15 della legge fondamentale, alla normativa urbanistica regionale e ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque di esecuzione delle opere pubbliche. Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 14 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, nonchè sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate opportunamente motivate. Il Comune può avvalersi dell'assistenza tecnico amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

#### ART. 49

#### COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.

#### ART. 50

#### FORME DI COLLABORAZIONE

Sono utilizzate a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge fondamentale con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato dallo art. 15 di questa legge.



Al fine dell'art. 14 della legge fondamentale, è  
atteso che la presente è copia autentica dell'originale  
presentato in visione.

L'atto, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesca Cespani*

ART. 51

CONSORZI

Il Consiglio comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi della altre forme organizzative per i servizi stessi.

Nella convenzione prevista dal 2° comma dell'art. 25 della legge stessa una apposita clausola disciplinerà i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del consorzio che può avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti, nonchè in caso di recesso singolo anche in considerazione della negatività dei risultati dell'attività gestionale del consorzio stesso.

ART. 52

OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dell'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del Conto consuntivo annuale dell'Ente partecipato.

ART. 53

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio



Al rend. dell'Ente...  
Attesto che la presente è copia autentica di un  
presentato in visione.  
Data, 11.10.1991 Il Segretario Comunale  
*Francesco Risponi*



territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 54

CONFERENZA DEI SERVIZI

La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 27 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedono tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio, ovvero in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio.

Comunque quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici il suo che-  
ma deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autoriz-  
zi il Sindaco alla firma.

Soltanto in casi di estrema e motivata urgenza, il Sindaco potrà porcedere di ini-  
ziativa salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art. 27 della legge fondamentale  
legge 142/90.



COMUNE DI ARZANO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 14/05/90 n. 11  
attesto che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Arzano, 11.10.1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Franco Cesare Elispanti*



CAPO II  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 55  
QUALIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

ART. 56  
LINEA DI GESTIONE

Nell'ambito delle alternative di gestione elencate nel 3° comma dell'art. 22 della legge fondamentale, il Comune promuove e ricerca la collaborazione dei privati quando questa consenta di perseguire realizzazioni e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e/o particolarità tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o azienda.

ART. 57  
REVISIONE PROGRAMMATA DEL MODO DI GESTIONE IN ATTO

Sei mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l'affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si procede ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell'articolo precedente verificando prioritariamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società per azioni con capitale pubblico locale maggioritario.



COMUNE DI ARITZO  
— PROV. DI NUORO —  
Atto del n. 14 della Legge 4-1-1963, art. 14  
Attesto che il presente è copia conforme all'originale.  
Arizzone, li 11. 10. 1981

Famasee *[firma]*

Nel caso in cui vi sia la convenienza e l'opportunità di avvalersi del modulo societario previsto alla lett. e) del 3° comma dell'art. 22 della legge fondamentale, l'atto costitutivo della società deve essere redatto in modo da prevedere nel fine sociale tutti o gran parte dei servizi gestiti nel momento a mezzo di privati così da perseguire nel tempo, la riunificazione in un'unica società della gestione dei servizi affidati a terzi man mano che scadono le singole convenzioni.

### CAPO III

#### L'ISTITUZIONE

#### ART. 58

#### DEFINIZIONE

L'istituzione costituisce un organo strumentale del Comune diretto all'esercizio di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabilità nell'ambito delle norme di cui all'art. 23 della legge fondamentale e di questo Statuto.

Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota di partecipazione dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'Ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

Gli atti deliberativi del Consiglio di amministrazione ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta municipale entro cinque giorni dalla adozione.

La Giunta qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge di norme statutarie o degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio comunale, li rinvia per adeguarsi. In mancanza l'atto è annullato con deliberazione della Giunta.

Il regolamento fissa i termini perentori.

COMUNE DI ARTEZZO

— PROV. DI NOVARA —

Ad esec. dell'art. 14 della Legge 4-1-1969, nr. 11  
attesto che la presente è copia conforme all'originale,  
presentato in visione.

Il Segretario Comunale

Flavio Basso



ART. 59

NOMINA DEGLI ORGANI

Sulla base delle designazioni del Consiglio comunale, la Giunta provvede alla nomina del Presidente e dell'intero Consiglio di amministrazione, nonché alla designazione del Direttore che deve essere individuata fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla 7° in relazione all'importanza e alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

ART. 60

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla revoca del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente, provvede la Giunta su proposta motivata del Sindaco o dell'Assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

La revoca può essere deliberata soltanto dopo che il Consiglio comunale abbia designato i nominativi dei suoi membri da inserire nel nuovo Consiglio di amministrazione.

Contemporaneamente alla revoca la Giunta provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Alla sostituzione dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione, revocati dal Consiglio se consiglieri, o dalla Giunta, su proposta motivata del Sindaco o del Presidente del Consiglio di amministrazione stesso o cessato d'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio o la Giunta Municipale a seconda della competenza, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato al settore.

ART. 61

FINANZIAMENTI

Il Consiglio prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune, definisce su proposta del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale dell'istituzione, determinando l'entità dei trasferimenti.

Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

ART. 62

CONTABILITA'

L'istituzione, seguendo le direttive della ragioneria, pone in essere una propria contabilità economico finanziaria che viene gestita dalla ragioneria stessa.

I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

ART. 63

CONTROLLO DEI REVISORI

Il revisore dei conti del Comune ha diritto di accesso agli atti e documenti della istituzione, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo, nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto consuntivo del Comune, alla attività dell'istituzione esprimendo nei confronti di essa rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.



COMUNE DI ARIZZO

— PROV. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1954, n. 11  
attesto che lo presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

data 11.10.1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cispiani



ART. 64

ISTITUZIONI DA REALIZZARE

Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce l'istituzione con emanazione degli appositi regolamenti nell'osservanza delle norme contenute nell'art. 23 della legge fondamentale e di quelle statutarie.

CAPO IV

L'AZIENDA SPECIALE

ART. 65

DEFINIZIONE

L'azienda speciale ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalla norme contenute nell'art. 23 della legge fondamentale e nel proprio Statuto.



COMUNE DI ARITZO

— PROF. DI NUORO —

Al sensi dell'art. 14 della Legge 4-1-1968, art. 13  
attesto che la presente è copia conforme all'originale  
presentato in visione.

Ariz. 11. 10. 1991 IL SEGRETARIO COMUNALE

*Francesco Belisario*